

116-7072/4-2-2014  
"Sant'Elia"

**ALLEGATO 1)**

**Regione Piemonte Assessorato alla Tutela  
della Salute e Sanità, Edilizia sanitaria,  
Politiche sociali e per la famiglia,  
Assessorato all'Istruzione, Sport e Turismo  
e Assessorato al Lavoro e alla Formazione  
Professionale**

**Ufficio Scolastico Regionale per il  
Piemonte**

**Protocollo di intesa di recepimento dell'accordo Stato/Regioni del 25 ottobre 2012 e  
definizione delle modalità uniformi su tutto il territorio regionale per l'effettuazione della  
diagnosi ed il rilascio della certificazione diagnostica per i soggetti sospetti di DSA, di cui  
alla legge 170/2010**

**TRA**

**LA REGIONE PIEMONTE  
ASSESSORATO ALLA TUTELA DELLA SALUTE E SANITA', EDILIZIA SANITARIA,  
POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA, ASSESSORATO ALL'ISTRUZIONE, SPORT E  
TURISMO  
ASSESSORATO AL LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE**

**E**


**L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE  
DIREZIONE GENERALE**

Vista la legge 170/2010, "Nuove norme in materia di disturbi specifici dell'apprendimento in ambito scolastico" ed in particolare l'art. 3, comma 1, che prevede che la diagnosi dei DSA è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio Sanitario Nazionale a legislazione vigente;

visto l'accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 "Indicazioni per la diagnosi e la certificazione diagnostica dei disturbi specifici di apprendimento"; visto il d.lgs. 17.10.2005, n.226, e successive modificazioni, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art.2 della legge 28 marzo 2003, n.53", con particolare riferimento alla disciplina dei percorsi di istruzione e formazione professionale contenuta nel Capo III;

considerato che occorre definire modalità uniformi su tutto il territorio regionale per l'effettuazione della diagnosi ed il rilascio della certificazione diagnostica per i soggetti sospetti di DSA;

dato atto che a tal fine in data 18/01/2013 prot. 546/U è stato a tal fine costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale un gruppo di lavoro composto di rappresentanti dell'Ufficio Scolastico Regionale e della Regione, Direzioni Sanità, Istruzione, Formazione professionale e lavoro, che ha provveduto a predisporre una scheda di collaborazione scuola e famiglia descrittiva delle abilità scolastiche, utile ad attestare gli interventi posti in essere da parte della scuola;



ritenuto di stabilire che la richiesta di diagnosi presentata dalla famiglia al Servizio Sanitario Nazionale deve essere accompagnata dalla sottoscrizione congiunta da parte di scuola e famiglia della scheda di cui al punto precedente. La presentazione della scheda costituisce il presupposto per garantire l'avvio ed il completamento del percorso diagnostico entro 6 mesi. In difetto di tali modalità tale termine non può essere garantito;

## **SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

### **Art. 1 - Finalità del protocollo di intesa**

Il presente Protocollo di Intesa intende definire modalità uniformi su tutto il territorio regionale per garantire l'avvio ed il completamento del percorso diagnostico di DSA entro 6 mesi;

### **Art. 2 – Fasi del processo**

L'istituzione scolastica è tenuta a predisporre una programmazione educativa didattica che tenga conto delle difficoltà dell'alunno/studente e preveda l'applicazione mirata dalle misure previste dalla legge 170/2010.

Il processo di diagnosi e certificazione diagnostica dei DSA si compone delle seguenti fasi:

- ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge 170/2010 l'istituzione scolastica in accordo con le famiglie, predispone per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero presentano persistenti difficoltà, apposita scheda denominata "Scheda di collaborazione scuola-famiglia- descrittiva delle abilità scolastiche" (per la scuola primaria);
- la famiglia consegnerà la scheda al Servizio Sanitario Regionale, anche per il tramite dell'istituzione scolastica e formativa;
- il GDSAp dovrà, entro 6 mesi dalla segnalazione, certificare il Disturbo Evolutivo Specifico delle Abilità Scolastiche.

L'utilizzo della "Scheda di collaborazione scuola-famiglia descrittiva delle abilità scolastiche" garantisce alla famiglia dell'alunno/a frequentante la scuola primaria, che la certificazione del GDSAp venga apposta entro 6 mesi dalla segnalazione.

Con successivo atto della Direzione Sanità verrà definito il percorso per diagnosi ai sensi delle indicazioni della Consensus Conference 2011.

Alla fine di un ciclo la scuola dovrà redigere la scheda descrittiva : "Scheda di collaborazione tra istituzioni scolastiche, famiglia e servizi sanitari descrittiva delle abilità scolastiche e delle azioni svolte dalla scuola" (per la scuola secondaria di primo/secondo grado e per le istituzioni formative del sistema leFP e per la revisione delle diagnosi) che servirà al passaggio da un ciclo scolastico all'altro e servirà altresì, nel caso di richiesta attivazione prima diagnosi, per gli allievi della scuola secondaria e delle Istituzioni formative del sistema leFP. La scheda dovrà evidenziare le caratteristiche dell'alunno/studente e gli obiettivi raggiunti, gli strumenti e i metodi utilizzati dalla scuola.

Tramite la scheda gli insegnanti che prenderanno in carico l'alunno/studente avranno una situazione chiara di cosa è stato fatto e di cosa l'alunno/studente necessita per il proprio benessere scolastico e di quali strumenti didattici e valutativi siano necessari.

Letto, confermato e sottoscritto.



Torino, addì .....

Per la Regione Piemonte		
L'Assessore alla Tutela della Salute e Sanità, Edilizia sanitaria, Politiche sociali e Politiche per la Famiglia	L'Assessore all'Istruzione, Sport e Turismo	L'Assessore alla Formazione Professionale e Lavoro
Ugo Cavallera	Alberto Cirio	Claudia Porchietto

**Per l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte**

**Il Direttore Generale**

*Giuliana Pupazzoni*

